



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## COMPENSAZIONE EX ART. 1 C. 778 DELLA L. 208/2015

Care Colleghe e cari Colleghi,

come noto, in forza dell'art. 1 c. 778 della L. 208/2015 a decorrere dal 2016 gli avvocati (e dal 2017 anche le associazioni professionali) che vantano crediti per spese, diritti ed onorari sorti ai sensi degli artt. 82 e segg. del D.P.R. 115/2002 sono ammessi alla compensazione di quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti.

Come noto, inoltre, il decreto del Ministero dell'Economia del 15.07.2016, in attuazione della disposizione di cui sopra, ha regolamentato la procedura.

Va precisato, innanzitutto, che:

- i crediti devono essere stati liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento divenuto definitivo (ossia non deve essere stata proposta opposizione e devono essere spirati i termini per proporla)
- i crediti non devono risultare pagati, neanche parzialmente
- in relazione ai crediti deve essere stata emessa la fattura elettronica (ovvero, per il periodo precedente l'entrata in vigore dell'obbligatorietà della fatturazione telematica, la fattura cartacea registrata).
- l'opzione potrà essere esercitata esclusivamente per l'intero importo della fattura
- l'opzione potrà essere esercitata esclusivamente dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno
- la spesa complessiva nazionale è stata autorizzata per il solo limite di 40 milioni di euro annui.

\*\*\*\*\*

Per attivare la procedura è necessario che il professionista si sia preventivamente accreditato alla piattaforma elettronica di certificazione (alle modalità che si vedranno infra).

La piattaforma elettronica selezionerà le fatture per cui è stata esercitata l'opzione (e resa la richiesta dichiarazione) fino alla concorrenza delle risorse annualmente stanziare, attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota.

Per le fatture emesse la piattaforma rilascerà la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione.

Per le fatture non ammesse l'opzione si intenderà automaticamente revocata.



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

\*\*\*\*\*

La piattaforma è reperibile al seguente indirizzo web:

<https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml>

Si consiglia, prudenzialmente, di effettuare l'inserimento di tutte le fatture che si intendono portare in compensazione in un unico accesso (il primo anno il sistema non consentiva di reiterare l'operazione anche se l'inconveniente oggi dovrebbe essere superato).

\*\*\*\*\*

Per il TRIBUNALE ai soli fini dell'opzione, per il lasso di tempo consentito (01.03 – 30.04), sarà possibile emettere la fattura elettronica anche qualora NON richiesta dall'ufficio competente purchè il decreto di liquidazione sia divenuto definitivo.

Condizione indispensabile è che venga chiesta l'autorizzazione ad emettere la fattura all'ufficio spese pagate di competenza (perché procedano al controllo) indicando gli estremi del decreto di liquidazione (R.G. del procedimento, numero protocollo SIAMM – se conosciuto, sennò vedere infra -, data del decreto e giudice).

Per agevolare la comunicazione si consiglia di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica:

per il Tribunale di Torino: settore penale: [spese.pagate.tribunale.torino@giustizia.it](mailto:spese.pagate.tribunale.torino@giustizia.it)

settore civile: [marinafelice.sciuto@giustizia.it](mailto:marinafelice.sciuto@giustizia.it)

per il Tribunale di Ivrea (settore civile e penale): [ufficiospese.tribunale.ivrea@giustizia.it](mailto:ufficiospese.tribunale.ivrea@giustizia.it) /

\*\*\*\*\*

Per la CORTE D'APPELLO non è necessario chiedere l'autorizzazione all'emissione.

La fattura potrà essere emessa quando sul portale SIAMM risulterà la dicitura “*lordo esecutivo*”.

In caso di problemi l'indirizzo di riferimento è: [ufficioliquidazione.ca.torino@giustizia.it](mailto:ufficioliquidazione.ca.torino@giustizia.it)

\*\*\*\*\*

Un campo della scheda della piattaforma da compilare, obbligatoriamente, riguarda il numero di protocollo SIAMM, dato assegnato dall'ufficio alla istanza di liquidazione.

Per i procedimenti penali il dato si può reperire sulla piattaforma SIAMM nella sezione “istanze on line” alla colonna “n° prot. siamm”.



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Per i procedimenti civili (qualora l'ufficio non abbia inviato il prospetto riepilogativo della liquidazione o non si sia riusciti ad evincerlo sulla piattaforma SIAMM) dovrà essere richiesto al competente ufficio spese pagate.

\*\*\*\*\*

Effettuata la procedura si consiglia, in ogni caso, di inviare l'elenco delle fatture portate in compensazione agli uffici interessati (usando i riferimenti di cui sopra).

\*\*\*\*\*

Di seguito si riportano le indicazioni fornite dall'ufficio competente, Ragioneria dello Stato, per l'accreditamento alla piattaforma elettronica di certificazione:

“ Ai fini dell'accreditamento sulla PCC da parte di Liberi Professionisti si riporta quanto estrapolato dalla Guida pubblicata sulla Piattaforma sulla certificazione dei crediti (a pag. 17) e che prevede che i “*creditori, devono recarsi presso la P.A. debitrice (o la Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia di appartenenza) per effettuare un riconoscimento de visu e successivamente, con le credenziali ricevute, completare l'accreditamento alla piattaforma*”.

Nel caso in cui i creditori desiderino effettuare l'iscrizione presso questa Ragioneria si comunicano gli orari e gli sportelli cui rivolgersi:

**Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino**

**C.so Bolzano,44 – 5° Piano – Servizio 1° Affari Generali**

**Orario apertura sportelli: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11**

**Orario sportello telefonico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30**

Si invitano gli interessati, prima di procedere con l'accesso diretto allo sportello, di far pervenire una mail agli indirizzi sotto riportati, contenente i seguenti dati:

Nome, Cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e indirizzo PEC.

Allo sportello occorre presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e non scaduto e di una fotocopia che verrà trattenuta.

L'iscrizione alla PCC può avvenire in qualità di libero professionista o come studio associato di delegato per ente diverso da impresa.

A seconda della richiesta che si intende formulare occorre inviare l'istanza (Mod A o Mod B) allegata alla presente comunicazione compilata, firmata digitalmente e completa dei documenti indicati nella stessa, al seguente indirizzo: [rts-to.rgs@pec.mef.gov.it](mailto:rts-to.rgs@pec.mef.gov.it) e all' indirizzo [rgs.rps.to@mef.gov.it](mailto:rgs.rps.to@mef.gov.it)

Si precisa, infine, che il link, generato dalla PCC in seguito al riconoscimento de visu, potrà essere inoltrato esclusivamente ad un indirizzo di posta certificata.

[Mod A Istanza riconoscimento de visu - libero professionista PCC](#)

[Mod B Istanza riconoscimento de visu - studio associato”](#)

\*\*\*\*\*

Ulteriore materiale è reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Torino alla sezione “*informazioni per avvocati e praticanti*” alla voce “*Patrocinio a spese dello Stato*” .



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Con i migliori saluti

La Presidente Avv. Simona Grabbi